

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### “MRUV Project APS”

#### **Articolo 1) – Denominazione**

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione *Multipurpose Research Universities Vessels Project* ovvero, “*MRUV Project APS*”

#### **Articolo 2) – Sede**

L'Associazione ha sede in Maniago (PN), Piazza Nicolò di Maniago 5/A.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire o sopprimere sedi secondarie e/o unità locali in tutta Italia.

#### **Articolo 3) – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 4) – Scopo**

L'Associazione è autonoma e democratica, senza fini di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha per scopo la creazione di un Network europeo tra Università (pubbliche e private), Enti di ricerca (pubblici e privati) e Imprese (pubbliche e private), oltre che la costruzione di strumenti (mezzi e strutture) da essi utilizzabili per lo svolgimento, la promozione e la valorizzazione di ricerche scientifiche nell'ambito marittimo e subacqueo; ricerche che permettano l'integrazione tra il mondo accademico ed industriale, favorendo il trasferimento di tecnologie e conoscenze a vantaggio della società.

A tal fine:

- propone la stipula di accordi con Università enti ed imprese per la partecipazione al network, alle attività di ricerca e all'accesso - ove necessario - a finanziamenti pubblici e privati, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste.
- Svolge attività di raccolta fondi che permettano il finanziamento delle attività operative dell'associazione, funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

- Svolge attività di divulgazione dei risultati scientifici ottenuti dalle campagne di ricerca con il fine di incentivare lo sviluppo di una sensibilità collettiva su tematiche quali: gli effetti del cambiamento climatico, la salute dell'ecosistema marino, l'impatto delle diverse attività economiche sulla biodiversità dei mari e la tutela del patrimonio archeologico-subacqueo.
- organizza convegni, corsi ed attività di formazione, attività culturali e progetti educativi nelle scuole, essere quindi parte attiva nella formazione al fine di valorizzare le ricerche scientifiche nell'ambito marittimo e subacqueo; favorire la divulgazione, l'informazione e la conoscenza delle ricerche;
- promuovere ed elaborare ricerche e studi, piani di fattibilità e progetti, autonomamente o su incarico di enti pubblici e/o organismi privati;
- pubblicare periodicamente notizie e informazioni sugli studi fatti anche sotto forma di rivista dedicata;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati ambiti della vita culturale e sociale, operano in difesa e nel rispetto dell'ambiente per migliorare la qualità della vita umana, per la solidarietà tra uomini e popoli.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

L'Associazione potrà aderire a reti associative. Con l'adesione, l'Associazione accetta incondizionatamente, per sé e per i propri associati, di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.

Come disposto dall'art. 5 del D. Lgs n. 117/2017. L'Associazione persegue pertanto le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate in tale norma, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

In particolare, esercita le seguenti funzioni previste dall'art. 5 del Codice del terzo settore D. Lgs n. 117/2017 lettere e) f) h) i)

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A tal fine l'Associazione potrà affidare a soggetti terzi, organismi pubblici o privati, il compito di amplificare e promuovere gli scopi e le iniziative dell'Associazione, delegando altresì l'attività di aggregazione e la raccolta delle quote associative nel rispetto delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie a quelle di "MRUV Project APS".

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 5) - Soci**

L'Associazione è aperta a chiunque ne faccia domanda e ne condivide gli scopi formalizzando l'adesione mediante il pagamento della quota sociale.

- Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge
- è prevista l'ammissione come soci l'ammissione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro

In ogni caso il numero di tali enti non deve essere maggiore del 50% del numero delle APS

Tutti sono tenuti al versamento della quota associativa annua, il cui ammontare viene periodicamente definito dalla Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Le richieste di entrare a far parte dell'Associazione in qualità di socio devono essere inoltrate tramite e-mail o qualsiasi altro mezzo multimediale o postale indicato dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

L'ammissione di un nuovo associato avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e mediante deliberazione comunicata al richiedente ed annotata nel libro degli associati.

La quota associativa è personale, intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rimborsabile e non può essere rivalutata.

#### **Articolo 6) – Diritti e Doveri dei soci**

Tutti gli associati, se in regola col pagamento della quota associativa possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ed hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione del bilancio annuale e per le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 2 deleghe.

Ogni associato, sia esso ente o persona fisica, ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Gli associati hanno diritto, secondo le leggi e quanto stabilito dallo statuto, alle informazioni e al controllo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Gli associati che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e a ogni iniziativa promossa dall'Associazione.

Ogni socio ha diritto di voto attivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

I soci hanno, in particolare, il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto ed il Regolamento attuativo;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- astenersi dal ricoprire cariche o farsi promotori di iniziative private o pubbliche in conflitto di interesse con l'associazione;

#### **Articolo 7) – Attività di volontariato**

1. Il volontario svolge la propria attività in favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **Articolo 8) – Quote sociali**

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a. recesso o morte dell'associato;
- b. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

Il mancato versamento della quota annuale da parte del socio comporta il suo inserimento nell'elenco dei soci morosi. Il socio in mora con i pagamenti non può esercitare il diritto di voto.

Gli associati, siano essi cessati, receduti o esclusi, non hanno diritto ad alcun rimborso di tutto quanto versato all'Associazione.

Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea degli associati.

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- dimissioni volontarie presentate con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo;
- radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale;
- morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento richiesta della quota associativa;
- cessazione per decadimento dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.

In caso di radiazione o di esclusione del socio per decadimento dei requisiti, lo stesso potrà fare ricorso motivato al Consiglio Direttivo, che sottoporrà l'istanza al vaglio dell'Assemblea in concomitanza con la prima riunione della stessa.

Qualora la morosità, protratta per meno di un anno, venga sanata con il pagamento delle quote pregresse e di quella in corso, il socio riacquisterà il diritto di voto.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 9) – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. L'organo di Controllo
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero Revisore Unico, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/201.

#### **Articolo 10) - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea degli associati, che è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'assemblea, risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo o dal 10% degli associati.

L'assemblea deve essere convocata, almeno 5 giorni prima, con comunicazione tramite e-mail, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo (posta e multimediale – es.whatsapp)

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono di:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la eventuale nomina dei liquidatori.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, oppure, da persona designata dall'Assemblea medesima. Il verbale sarà redatto da un Segretario al momento designato dal presidente dell'Assemblea.

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi

#### **Articolo 11) - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da due a cinque membri scelti anche tra i non associati la cui nomina è a cura dei Soci Ordinari con ratifica dell'Assemblea degli Associati. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili per massimo due mandati.

Al proprio interno vengono nominati il Presidente e gli altri membri, attribuendone eventuali compiti, funzioni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e per decidere sulle iniziative, in via ordinaria nonché straordinaria, da assumere sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione della stessa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo spetta di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 12)     Presidente**

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione, ed è eletto dal Consiglio Direttivo.



- Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualunque operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano;
- può rilasciare procure speciali per singoli atti nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

In particolare:

- rappresenta l'Associazione e ne ha la firma, che può delegare;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno e iscrivendo tra gli argomenti
- anche quelli richiesti con motivazione dai singoli membri del Consiglio
- convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria;
- illustra all'Assemblea la relazione morale ed il bilancio consuntivo;
- stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo che pone all'ordine del giorno della prima seduta di quest'ultimo per la ratifica.

#### **Articolo 13) - l'Organo di Controllo**

- Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

#### **Articolo 14) - Il Revisore Legale dei Conti**

- Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

#### **Articolo 15) – Rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige annualmente i rendiconti dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto consuntivo – bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della

trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

Il rendiconto consuntivo – bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 16) – Anno sociale**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 17) – Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative e da tutti gli introiti che possono pervenire all'Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali ed istituzionali;
2. da ogni altra entrata, che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali;
3. da proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
4. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea generale ordinaria.

#### **Articolo 18) - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In particolare, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Articolo 19) – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con ammissione di deleghe.

L'Assemblea che dispone lo scioglimento dell'Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 20) - Libri sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
5. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 21) – Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **Articolo 22) - Personale retribuito**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

### **Articolo 23) – Responsabilità**

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

### **Articolo 24) - Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo.

### **Articolo 25) – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le Leggi speciali in materia.